

Codice A1802B

D.D. 13 febbraio 2025, n. 268

R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 3/2023, Linee Guida Nazionali adottate con Decreto MITE 20.10.2022. Domanda di "Autorizzazione unica regionale per la costruzione, riqualificazione ed esercizio dell'impianto elettrico della linea elettrica interrata MT", localizzato nel Comune di Racconigi (CN), ad istanza di e-distribuzione SpA. - Rif. ATENA 60555305 Conclusione della Conferenza di Servizi ...



ATTO DD 268/A1802B/2025

DEL 13/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 3/2023, Linee Guida Nazionali adottate con Decreto MITE 20.10.2022. Domanda di “Autorizzazione unica regionale per la costruzione, riqualificazione ed esercizio dell’impianto elettrico della linea elettrica interrata MT”, localizzato nel Comune di Racconigi (CN), ad istanza di e-distribuzione SpA. - Rif. ATENA 60555305
Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14 -bis L. 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona.

In data 23.10.2024, nota prot. n. 1146780, ns. prot. n. 50866 del 28.10.2024, e successive integrazioni del 04 e 13.11.2024, prot. n. 1231404, la Società e-distribuzione SpA, Società con unico socio, sede legale: 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa 4 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Infrastrutture e Reti Italia – Area Regionale Piemonte e Liguria - Programmazione e Gestione – Autorizzazione e Patrimonio Industriale con sede in Borgaretto, via Rondò Bernardo 26, 10092 Beinasco (TO), della Società di gestione del servizio elettrico, in persona della Responsabile Silvia Paleologo, ha presentato domanda, con allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, ai sensi dell’art. 60 l.r. n. 3/2023 e delle LL. GG. Nazionali di cui al Decreto MITE 20.10.2022 di **“Autorizzazione unica regionale per la costruzione, riqualificazione ed esercizio dell’impianto elettrico della linea elettrica interrata MT”**, localizzato nel Comune di Racconigi (CN).

L’impianto in esame risulta composto da:

- n. 2 cavi sotterranei MT con tensione nominale pari a 15 kV.

Il progetto consiste nella costruzione, riqualificazione ed esercizio dell’impianto elettrico di connessione alla rete di e-distribuzione SpA di un impianto di produzione di energia elettrica del produttore “Sumprime Energia Distribuita srl” sito nel Comune di Racconigi (CN) e distinto al Catasto Terreni FL. n. 3 mappale 38; tale impianto sarà costituito dalla linea elettrica interrata a MT, per una lunghezza pari a 60 metri, tramite posa di 2 cavi di media tensione 15 KV, risultante dall’istanza ancorchè nell’oggetto sia stato indicato per mero errore materiale il termine “aerea”. La

soluzione tecnica prevista è necessaria per l'allaccio mediante cabina di consegna collegata in entrata su linea MT esistente, con n. 2 cavi interrati AI 150 mm² (asfalto): terna 60m.

Il proponente dichiara altresì che l'impianto *de quo*, verrà realizzato ed esercito nel rispetto della normativa tecnica vigente, compresa quella relativa ai limiti di esposizione dai campi elettromagnetici. In particolare, secondo quanto previsto dal DM 29 maggio 2008 e s.m.i.

Il nuovo impianto in progetto risulta indispensabile al fine di allacciare il produttore "Sumprime Energia Distribuita srl" e risulta conforme allo strumento urbanistico locale.

Il progetto in oggetto è escluso dal procedimento di valutazione di Impatto ambientale ai sensi dall'applicazione della L.R. 13/2023 e s.m.i.

La zona nella quale insisterà l'infrastruttura in oggetto non risulta sottoposta a vincoli (paesaggistico, idrogeologico) o relative limitazioni.

Con la presente si comunica l'avvenuto deposito degli elaborati e l'avvio del procedimento nel rispetto dell'articolo 7 della l. n. 241/90 e s.m.i..

Considerato che la domanda in esame non risulta complessa, si seguirà la procedura della Conferenza dei Servizi semplificata ed in modalità asincrona, per cui la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e dagli enti in indirizzo.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per la procedibilità e l'ammissibilità dell'istanza, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 28.11.2024, la Comunicazione prot. n. 54246 del 15.11.2024, di avvenuto deposito di copia informatica degli elaborati progettuali, di avviso di avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Per l'opera *de quo* la Società e-distribuzione SpA ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità, anche ai fini dell'esproprio e asservimento coattivo (servitù di elettrodotto) dei beni occorrenti, siti nel Comune S. Racconigi (CN) in Catasto Terreni Foglio 3 particella 38; pertanto, è stata disposta la comunicazione ai proprietari delle particelle catastali coinvolte, nel rispetto e con le modalità previste dagli artt. 11 c. 2, 16 c. 4 e 52bis del D.P.R. 327/2001, dell'avviso dell'avvio del presente procedimento e del deposito della documentazione progettuale, ancorchè siano stati prodotti gli estratti dei contratti preliminari di compravendita dei suddetti terreni, per consentire la presentazione, nei termini di legge, di eventuali osservazioni, informazioni e contributi.

Gli Enti interessati, coinvolti nel procedimento, hanno trasmesso, anche a seguito di integrazioni, pareri, nulla osta e contributi che vengono riportati di seguito.

Il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici, con nota prot. n. 51817 del 02.12.2024, ns. prot. n. 59128 dell'11.12.2024, "*in merito all'autorizzazione in oggetto, per quanto di competenza, rileva quanto segue:*

- *il Comune di Racconigi (CN) rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l'esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria con Decreto del Commissario agli usi civici del 15 maggio 1939 ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927, tuttavia, in base alla documentazione depositata agli atti del Settore scrivente, l'area interessata dall'intervento non sembrerebbe ricadere tra quelle gravate da usi civici;*
- *l'art. 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 prevede che "...sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico...";*
- *tutte le verifiche e le certificazioni circa la presenza, ovvero l'assenza, di aree gravate da uso civico sono reperibili presso gli archivi dei Comuni stessi e, previo appuntamento, presso il Commissariato Usi Civici del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - Tribunale di Torino in C.so Vittorio Emanuele II, 127 (per informazioni e/o appuntamenti tel. 011-4329504 mail:*

USICIVICI.TORINO@GIUSTIZIA.IT /PEC: USICIVICI.TORINO@GIUSTIZIACERT.IT) e devono riguardare tutti i terreni interessati dalle opere, comprese le aree di cantiere e le sue servitù;

- qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, l'Amministrazione comunale interessata dovrà trasmettere apposita istanza per l'acquisizione del parere volto al rilascio della concessione amministrativa con mutamento temporaneo di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. 29/2009 e nelle modalità di cui al Titolo III Capo IV del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;*
- i terreni gravati da uso civico rientrano tra i beni d'interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le autorizzazioni di competenza del Settore scrivente concernono unicamente la conformità con la normativa in materia di usi civici, non sostituendo in alcun modo eventuali autorizzazioni richieste dalle normative in materia paesaggistica.*

Si rammenta infine che, ove sia necessario il rilascio di una concessione amministrativa su terreni gravati da uso civico, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente”.

La Società SNAM SpA (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico), con parere del 18.11.2024, prot. EAM91141, ns. prot. n. 91141 pari data, *“limitatamente all'area citata comunica che (...): i lavori non interferiscono metanodotti di propria competenza (...).*

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, ovvero al punto 1.5 “Gestione della sicurezza del sistema di trasporto”, il quale prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta”.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Terr.le Piemonte e V.D.AI- U.O.III, con nota prot. 127941 - del 19/12/2024, riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento *come segue: “ Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 48/2024 (G.U. n.87 del 13.04.2024), sono state introdotte diverse modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare viene sostituito l'articolo 56, con conseguente eliminazione del Nulla Osta del Ministero per la realizzazione di impianti e condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate.*

In particolare si prevede che i soggetti interessati alla realizzazione delle opere sopra citate sottoscrivano una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

Tale dichiarazione risulta essere presente nella documentazione di questo procedimento.

Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa ai sensi degli articoli 99 e 104 del Codice, l'attività di installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato è assoggettata ad una autorizzazione generale che si consegue presentando una dichiarazione corredata dalla documentazione di cui all'art. 99 comma 4 e art. 107 del Codice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Divisione VIII Reti e

servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Regolazione normativa e tecnica della banda ultra larga e forme evolutive – 00144 ROMA – PEC: dgstel.div08@pec.mimit.gov.it ”.

Il Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, con lettera prot. n.196360 del 20.11.2024 n. prot. n. 59255 del 12.12.2024, “ *In merito al progetto di linea elettrica interrata a MT in oggetto, visto che la posa dei 2 cavi, per una lunghezza pari a 60 metri, avviene su strada vicinale e il mappale trovasi lontano dai Siti Rete Natura 2000 (in gestione all’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso e al Settore scrivente) non si ritiene di doversi esprimere in relazione alla Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e dell’art. 43 della l.r. 19/2009”.*

L’Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea con lettera M_D AMI001 REG2025 0001109 08-01-2025 ns. prot. n. 1695 del 15.01.2025 così si pronuncia:

“1. L’intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell’intervento di cui sopra.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l’attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;

- elettrodotti, a partire da 60 Kv;

- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aerosquadraregione1.utp@aeronautica.difesa.it).

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d’inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell’Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m., ecc.) relativi all’opera da realizzare”.

Il Comando Militare Esercito Piemonte - Ufficio personale logistica e servitù militari si pronuncia con nota del 13.12.2024 prot. AA0D4A1 REG2024 0021489, n. prot. n. 21489 pari data, che si riporta: **”1.** *Si invia, in annesso, per l’esame ed il previsto parere di merito circa le eventuali interferenze con le esigenze operative e demaniali dell’A.D. e di navigazione aerea nella zona interessata, la copia dell’istanza in oggetto e la relativa documentazione.*

2. *Si informa il richiedente che:*

l’istanza emarginata in oggetto, pervenuta in data 18/11/2024, è stata assunta al protocollo informatico di questa Amministrazione ed è in corso di trattazione;

la presente ha valore di comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7, di cui alla legge 241/90 e DPR 90/10 vigenti;

l’emissione del Nulla Osta / Nulla Contro di competenza di questa Amministrazione avverrà alla conclusione del procedimento che avrà termine presumibilmente entro il 18/02/2025, data ultima per far pervenire riscontri da parte degli EDR interessati per competenza, oltre la quale viene inteso che non vi siano elementi ostativi alla realizzazione dell’opera in oggetto.

3. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo”.

Il Comune di Racconigi (CN) con lettera prot. n. 00023140 del 25.11.2024, segnala quanto segue: “(..) a pag. 2 del documento “Comunicazione_AUR_ e-distr.spa_Racconigi_CN.pdf.p7m” a noi pervenuto, al terzo capoverso è stata riportata la seguente frase: “La zona nella quale insisterà l’infrastruttura in oggetto non risulta sottoposta a vincoli (paesaggistico, idrogeologico) o relative limitazioni”,

in merito si precisa la suddetta area oggetto di intervento, individuata al Catasto Terreni al Fg. 3 mapp. 38, ricade all’interno di una zona soggetta a vincolo paesistico ambientale ai sensi dell’art. 157 – lettera c – parte terza- capo V del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante “Codice di Beni Culturali e del Paesaggio” (area sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Ministeriale 01.08.1985, cosiddetto “Galassino”)”.

Tutte le comunicazioni venivano trasmesse agli enti coinvolti formalmente con nota ns prot. n. 3851 del 29.01.2025/2025, per eventuali considerazioni in merito.

Rispetto alla segnalazione del Comune di Racconigi (CN) surriportata, in merito alla sussistenza di area soggetta a vincolo ai sensi del DM 01.08.1985, pur concordando con il principio secondo cui conservando la loro efficacia le dichiarazioni di notevole interesse pubbliche notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, giusta previsione di cui all’ 157 del Codice del paesaggio, si rileva quanto segue:

L’intervento in oggetto è palesemente un intervento di lieve entità, costituito da circa 60 mt di linea elettrica interrata, con tracciato posto su proprietà privata; si invoca qui l’applicazione dell’art. 2 del DPR n. 31 del 13.02.2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”) che stabilisce che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere riportate in Allegato A paragrafo 15 (“A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm”);

Pertanto, rimane confermata la dichiarazione contenuta nell’istanza e riportata in sede di comunicazione di avvio del procedimento in merito al vincolo paesaggistico.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell’art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Dato atto che la Società proponente ha provveduto alle comunicazioni di rito -con Racc.A/R prot. n. 1356091 del 16.12.2024, codice di riferimento EDIS84214667, in ossequio agli adempimenti ai sensi degli artt. 11 c. 2, 16 c.4 e 52bis D.P.R. 327/2001- al privato proprietario della particella n. 38 Fl. 3 del Catasto Terreni del Comune di Racconigi (CN); Riscontrata l’assenza di osservazioni del proprietario ai fini della dichiarazione di pubblica utilità del progetto da approvare e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla servitù.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa

la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi prima in forma semplificata ed in modalità asincrona, anche tenendo conto delle esigenze istruttorie rappresentate dagli Enti coinvolti.

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in modalità semplificata e asincrona; Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 3/2023;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. di dare atto della conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, e conclusa in modalità sincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza della Società e-distribuzione SpA, per la costruzione, riqualificazione ed esercizio di un "**impianto elettrico della linea elettrica interrata MT**", localizzato nel Comune di Racconigi (CN)".

2. di stabilire che ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.

3. di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società richiedente e-distribuzione SpA alla costruzione, gestione e all'esercizio del suddetto impianto.

4. la Società e-distribuzione SpA dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assenti, pareri, nulla osta allegati e riportati nella presente determinazione, meglio dettagliati in premessa.

5. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento (servitù di elettrodotto) dei beni interessati e individuati nel N.C.T. Fl. 3 particella n. 38 del Comune di Racconigi (CN), come risulta nella documentazione progettuale presentata ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dell'infrastruttura.

6. Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società e-distribuzione SpA dovrà presentare al Settore regionale competente, i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini di legge ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

7. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

8. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

9. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la e-distribuzione SpA dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

10. La Società e-distribuzione SpA dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

11. La Società e-distribuzione SpA assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

12. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

13. La Società e-distribuzione SpA resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio della linea elettrica tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

14. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società e-distribuzione SpA.

15. Il Settore Tecnico regionale territorialmente competente è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto al punto 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

16. La Società e-distribuzione SpA dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata o Posta Elettronica Certificata, della data di adozione del presente provvedimento agli intestatari degli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio e asservimento coattivo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe